



CITTA' DI CHERASCO

PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Finanziario e Tributi

DETERMINAZIONE

REPERTORIO GENERALE N. 407 DEL 15/06/2021

Repertorio Servizio Determina N. 52

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno del mese di giugno del giorno quindici nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi

- Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Ragioneria;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 44, adottata in data 30/12/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 257, adottata in data 30/12/2020, con la quale, è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente esercizio finanziario;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della

produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

– Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, ccnl 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, che ribadisce quanto segue: "La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate

- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata,

costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Vista la delibera n. 60 del 09/04/2021 ad oggetto: “Anno 2021 - dipendenti comunali - lavoro straordinario - autorizzazione - provvedimenti.” all'interno della quale viene impegnata la somma di €. 3.304,42.= (somma inferiore a quella stanziata per lavoro straordinario nell'anno 2016) a disposizione per l'effettuazione del lavoro straordinario da parte del personale per l'anno in corso;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 09.04.2021 ad oggetto: “Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2021. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa” vengono definite le seguenti risorse di parte variabile per un totale disponibile per la contrattazione decentrata annuale, che si sommano a quelle di parte stabile, derivante da:

- **autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2018**, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016. L'importo previsto è pari ad €. 8.114,65;
- Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, daranno luogo ad economie di fondo utilizzabili negli anni successivi.
- **autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lett. b) del CCNL 21.5.2018**, delle somme necessarie per il conseguimento di obiettivi dell'ente che per l'anno in corso sono strettamente correlati all'emergenza Covid-19 e che, pertanto, non sono al momento attuale interamente inseriti nel PEG in quanto non programmabili dato la natura emergenziale ed urgente, ma che si devono fin d'ora considerare quali obiettivi, anche di mantenimento, assegnati agli uffici ai sensi della citata normativa. Tra gli obiettivi in oggetto devono essere ricompresi anche gli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale ex Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione e relativi aggiornamenti, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a €. 15.500,00;
- **autorizzazione all'iscrizione ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018**, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, che sono state quantificate in €. **4.386,88** a seguito degli atti di liquidazione adottati in data 11.05.2021;
- **autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018** delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per presunti €. **12.000,00** che verranno adeguati al completamento delle opere realizzate in corso d'anno;
- **autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018** delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da

distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€. 13.022,00**;

- **autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018** della somma di **€. 3.500,00** a titolo di risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – entrate conto terzi o utenza – tra cui i compensi per il censimento della popolazione Istat (€. 2.990,80) e per le attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico e gas anni 2008/2009 (€. 509,20); Tali importi potranno anch'essi essere adeguati sulla base dei trasferimenti degli enti competenti. Stante il mancato inserimento di € 2.000,00 ricevuti nel 2020 quando il fondo era ormai costituito e spettanti al personale dell'ufficio anagrafe per l'adesione all'ANPR la somma autorizzata sale ad € 5.500,00;
- **autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. f) del CCNL 21.5.2018** della somma di **€. 300,00 per mesi notificatori.**

Preso atto infatti che il vigente D.Lgs. n. 75/2017, all'art. 23 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

Preso atto che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata sarà oggetto di apposita circolare interpretativa, della quale si attende la pubblicazione subordinandovi l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato;

Considerato che al fine di garantire il rispetto del limite di legge, come da allegato prospetto dimostrativo, si contiene il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, senza necessità di operare alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno rispetto a quelle già quantificate sopra, anche in considerazione del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

Tenuto conto che il fondo risorse decentrate 2021, nell'importo definito nella sua

componente variabile con la presente determinazione, di cui al prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Visto l'art. 4 comma 9 del DL 19/2020 e l'art. 115 del DL 18/20;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

Verificata la disponibilità di spesa negli stanziamenti del bilancio di previsione corrente esercizio per gli oneri relativi al fondo risorse decentrate anno 2021, da erogare a favore del personale dipendente dell'ente;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto formato parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, come evidenziato anche nel prospetto analitico allegato, il Fondo delle risorse decentrate parte fissa in € 110.790,21 e parte variabile per l'importo di €. 58.823,53, previsto dall'art. 67, comma 4;

3. di quantificare l'importo previsto dall'art. 4 comma 9 del DL 19/2020 e dall'art. 115 del DL 18/20 rispettivamente in € 3.000,00 e 10.000,00;

4. di dare atto che la costituzione del Fondo parte stabile e variabile, per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali, rilevato che comunque al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario) entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

5. di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate di cui al punto 2 del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio in competenza, all'interno del Titolo I, della Missione 01, Programma 10;

6. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato

integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre anno corrente, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

8. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;

9. di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio

F.to : **TARICCO Cristina**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione contraddistinta con il numero 52 del 15/06/2021 ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, _____

Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/09/2021 (N. 1238 Reg. Pubblicazioni).

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27/37 D.L.14/03/2013, n.33)
a partire dal

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to: DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: NASI DOTT.SSA CHIARA